

CRITERI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE

SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti della classe, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

L'alunno non ammesso deve avere conseguito in tutte le discipline una votazione di insufficienza piena (inferiore a cinque decimi), unita ad una valutazione negativa del comportamento.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il Consiglio di classe procederà alla valutazione dell'alunno solo se la sua frequenza alle lezioni ha coperto almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, fatta salva l'applicazione delle deroghe stabilite dal Collegio dei docenti. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'Esame di Stato salvo quanto previsto dall'art. 4, commi 6, 9-bis e 9-ter del D.P.R. 249/1998 (sanzioni disciplinari di particolare gravità). Lo svolgimento delle prove INVALSI (prova nazionale) nel mese di aprile è condizione necessaria per l'ammissione all'esame di stato conclusivo del I ciclo. In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, ossia in caso di valutazioni inferiori a sei decimi, il Consiglio di classe può non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo, motivando la decisione. Sono considerate insufficienze gravi le valutazioni espresse con 4/10; insufficienze lievi le valutazioni espresse con 5/10.

A) I Consigli di Classe, per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, tengono conto:

- a) dei progressi rispetto alla situazione di partenza;
- b) del grado di conseguimento degli obiettivi del curriculum esplicito (profitto nelle discipline);
- c) del grado di conseguimento del curriculum trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);
- d) del grado di conseguimento del curriculum implicito (frequenza e puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del Regolamento interno d'Istituto);
- e) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero organizzate dalla Scuola;
- f) del curriculum scolastico (per l'ammissione all'esame di Stato);
- g) di ogni altro elemento di giudizio di merito (laboratori, gare, concorsi, compiti di realtà, partecipazione a manifestazioni e progetti del PTOF).

B) Il Consiglio di classe procede alla discussione per la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) quando l'alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe stabilite dalla Scuola;
- b) quando l'alunno consegue una valutazione insufficiente sul comportamento;
- c) quando l'alunno, **si rifiuta sistematicamente** di seguire e di studiare le discipline obbligatorie, di sostenere le interrogazioni orali, di partecipare alle verifiche scritte, consegna foglio bianco o non svolge il compito scritto assegnato;
- d) quando l'alunno ha insufficienze molto gravi (voto in decimi quattro) contestualmente in italiano, in matematica, in lingua straniera e in un'altra disciplina di studio, determinate da carenze tali da impedire la frequenza proficua della classe successiva e accompagnate ad un giudizio negativo sulla partecipazione al dialogo educativo e all'attività didattica;
- e) nella decisione si terrà conto anche delle ripetenze.

La decisione del Consiglio sulla non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è assunta a maggioranza.

Se la valutazione dell'insegnante di Religione Cattolica, per gli alunni che si avvalgono dell'IRC, è determinante, il giudizio deve essere motivato e scritto a verbale; allo stesso modo, si procede con espressione di giudizio motivato a verbale se risulta determinante la valutazione espressa dal docente incaricato dello svolgimento delle attività alternative all'IRC.

C) Criteri per la determinazione del voto di ammissione all'esame conclusivo del I ciclo

Nell'ottica della valorizzazione del miglioramento dell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza, considerando l'intero percorso triennale, nello scrutinio finale il voto di ammissione è assegnato tenendo conto:

- del miglioramento nel processo di apprendimento e dei traguardi raggiunti nel triennio rispetto alla base di partenza;
- della valutazione del comportamento sociale e di lavoro dimostrato nel triennio, considerando che la valutazione del comportamento è espressa in giudizi sintetici.

Come previsto dal D.Lgs. 62/2017, il voto di ammissione all'esame farà media con la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e nel colloquio ai fini del calcolo del voto finale, con arrotondamento all'unità successiva nel caso di frazioni di voto pari o superiori allo 0,50. La commissione d'esame, su proposta della sottocommissione, sulla base di criteri stabiliti in riunione preliminare plenaria, può attribuire all'unanimità la lode agli alunni che avranno conseguito il voto 10/decimi.

D) Calcolo della percentuale di assenze:

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti e sono sommate a fine anno. Il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e non quello delle singole discipline.

Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione), vanno regolarmente riportate nel registro di Classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento.

Sono computate come ore di assenza:

- Le entrate in ritardo dopo 15' dall'inizio della 1^a ora di lezione;
- Le uscite in anticipo;
- la non frequenza, in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione, visite guidate o attività all'interno dell'orario scolastico (es. teatrali, musicali, premiazioni, celebrazioni istituzionali organizzate dall'Istituto, festefine anno o nel corso d'anno etc.).

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo (art. 14 comma 7 DPR 122/2009).

Le ore scolastiche svolte in specifici Progetti PTOF, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curriculare e debitamente certificate dal docente referente (partecipazione a laboratori, corsi di recupero, concorsi), costituiscono un bonus per lo studente da portare in riduzione alle assenze.

E) Criteri per la validità dell'anno scolastico:

(206 giorni effettivi scolastici dell'Istituto)

Monte ore annuale per gli studenti: 1236

Ore di presenza da assicurare per la validità dell'anno scolastico pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio: 927

Limite massimo di assenze pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale: 309 pari a 52 giorni.

F) Tipologie di assenza ammesse alla deroga:

In seguito a giusta delibera n.15 del Collegio dei Docenti del 14/09/2021, vengono previste le seguenti **deroghe alla validità anno scolastico ai sensi del DPR. 122/09:**

- Gravi malattie di salute, documentati con certificazione medica attestante il periodo e la durata della malattia.
- Terapie e/o cure programmate documentate.
- Ricoveri certificati in ospedali e/o case di cura.
- Degenze post operatorie documentate.
- Partecipazioni ad attività didattiche extrascolastiche (viaggi di istruzione, stage, gemellaggi, visite guidate, partecipazione ad attività sportive agonistiche certificate e documentate).
- Problematiche socio-affettive segnalate e monitorate dalla F.S. area sostegno psico-pedagogico e dal gruppo GLI.
- Assenze concentrate nel primo periodo del corrente anno scolastico e superate a seguito dell'intervento delle figure istituzionali preposte al recupero della dispersione scolastica.
- Cause inerenti alla situazione di disabilità per gli alunni diversamente abili.
- Assenze giustificate in relazione all'emergenza sanitaria in corso (anche quelle effettuate in via cautelativa, se motivate adeguatamente dalla famiglia e non ricorrenti).

Tutte le assenze continuative, riferibili alle motivazioni sopra indicate (attinenti a problemi di salute), dovranno essere documentate al momento del rientro nella comunità scolastica attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante, dall'ASP e/o presidi ospedalieri. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza effettuata durante l'anno scolastico verrà normalmente conteggiata ai fini dell'esclusione dallo scrutinio finale o dell'eventuale inclusione.